

Oggetto Amministratori dell'Ente - Liquidazione rimborsi spese viaggio anno 2012 (U.L. € 935,01)

Determinazione del Direttore generale f.f.

Decisione

Il Direttore generale f.f. Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di provvedere alla regolarizzazione contabile della richiesta di corresponsione², con emissione dei relativi mandati, della somma di **€ 935,01** a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori dell'Ente nel corso dell'anno 2012;
2. di imputare, ed autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento, la spesa complessiva di **€ 935,01** al codice di intervento 1010103 del Bilancio 2012 - Cap. 103/0 "Compenso agli Amministratori – Revisori dei Conti ed altri Organi" sui fondi impegnati con determinazione n. 313 del 24 agosto 2012 (impegno n. 2012/187) opportunamente conservati a residuo

Motivazione

In data 20 febbraio u.s., con nota prot. 1001 l'Agenzia ha richiesto all'Unicredit Spa, Tesoriere dell'Ente, di corrispondere gli emolumenti relativi al mese di febbraio 2012, tra i quali alcuni rimborsi spese agli amministratori relativi all'anno 2012 per un importo di € 935,01.

Occorre ora procedere, sulla base degli elaborati del Comune di Torino, alla regolarizzazione contabile della suddetta richiesta.

La disciplina del rimborso delle spese ai membri degli organi del Consorzio è regolata dall'art. 84 del Testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. che testualmente recita:

"1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione

3. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede del rispettivo ente spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”

In particolare la presente liquidazione fa riferimento a quest'ultima fattispecie, in quanto riguarda amministratori residenti fuori Torino i quali hanno presentato specifica istanza di rimborso³ delle spese sostenute al fine di poter partecipare alle sedute degli organi dell'Agenzia nel corso dell'anno 2012.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale trova applicazione l'art. 52 comma 1 lettera b) del D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" il quale stabilisce che *"ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 50, non concorrono altresì a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione , a titolo di rimborso di spese purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi"*.

Al riguardo infatti l'Assemblea consortile, nell'approvare il bilancio preventivo 2012-pluriennale 2012/2014⁴ ha specificato che trova applicazione anche per gli amministratori il metodo di calcolo⁵ previsto per il rimborso per le spese di viaggio dei revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Torino stabilito con deliberazione n. 3.3 del 15/10/2009 avente per oggetto "Determinazione degli emolumenti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori".

Applicazione

A seguito dell'adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁶.

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 25 febbraio 2013

¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 29 del vigente "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. A decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Prot. 1001 del 20 febbraio 2013

³ Prot. n. 264 del 15/01/2012

⁴ Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 6 del 22 dicembre 2011

⁵ 1/5 del prezzo medio al litro di benzina verde con servizio alla pompa così come rilevato mensilmente per la Città di Torino dall'osservatorio dei prezzi e tariffe istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per ogni km percorso dalla propria residenza, alla sede dell'Agenzia e ritorno. Poiché il dato specifico sulla Città di Torino non è più consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, si è preso a riferimento il prezzo medio mensile nazionale la cui serie storica risulta pubblicata sul sito istituzionale del suddetto Ministero.

⁶ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005